



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
SEZIONE PERSONALE DOCENTE/ARL

Decreto Rettorale n. 1049 del 28.11.2006

Oggetto: Regolamento trasferimenti di professori ordinari, professori associati e ricercatori

IL RETTORE


- VISTO l'art. 6, commi 9 e 10 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO l'art. 51, comma 4, della Legge 7 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l'art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTO il D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 54 del 8.2.1999 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, comma 105 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230;
VISTO l'art. 1-ter, lettera e, del D. L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella Legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTO l'art. 13 del D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 164;
VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta straordinaria del 19 giugno 2006 con la quale è stato approvato il Regolamento trasferimenti di professori ordinari, professori associati e ricercatori;;
VISTA la nota Prot. n. 2852 del 12.7.2006 inviata dal Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con la quale è stata segnalata l'opportunità di apportare alcune modifiche;
VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 25 settembre 2006 con la quale sono state recepite le indicazioni ministeriali;

DECRETA

È emanato il Regolamento "Trasferimenti di professori ordinari, professori associati e ricercatori" allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

IL RETTORE

Prof. Ezio PELIZZETTI

Visto: il Responsabile della Sezione Personale Docente 
il Dirigente della Divisione Gestione Risorse Umane



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
SEZIONE PERSONALE DOCENTE/ARL

Regolamento Trasferimenti di professori ordinari, professori associati e ricercatori

Articolo 1

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.6, commi 9 e 10 della L.9-5-1989, n.168, e dell'art 13 del D.Lgs.6-4-2006, n.164, e dell'art.3 della legge 3.7.1998 n.210 disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università degli studi di Torino, di professori ordinari e associati e ricercatori.
2. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente Regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, professori associati e ricercatori nell'ambito della programmazione di cui all'art.1-ter, lettera e, del D.L.31-1-2005, n.7, convertito dalla L.31-3-2005, n.43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.51, comma 4, della L.7-12-1997, n.449, e all'art.1, comma 105 della L.30-12-2004 n.311.

Articolo 2

1. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono avanzate dalle Facoltà. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana l'avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto. L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e affisso all'albo della Facoltà e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito web dell'Ateneo.
2. Possono presentare domanda, indirizzata al Preside, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U. i docenti e i ricercatori che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore o in altro settore scientifico disciplinare, purché in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.
3. Nel caso di docenti e ricercatori in servizio presso altre Università è condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa in vigore, o che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione.
4. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata, viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.
5. Alle domande devono essere allegati, con il curriculum delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento.

Articolo 3

1. Il Consiglio di facoltà esamina entro 60 giorni dalla scadenza dell'avviso la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE
SEZIONE PERSONALE DOCENTE/ARL

- o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.
2. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di una commissione istruttoria nominata dal Consiglio di Facoltà.
 3. Domande e titoli sono contestualmente depositati presso la Presidenza della Facoltà.
 4. La delibera per la chiamata su posti di ruolo di professore ordinario, di professore associato e ricercatore messi a trasferimento è assunta col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta.
 5. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.
 6. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al quarto comma non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro 30 giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.
 7. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all'approvazione del CUN.
 8. L'esito della procedura di valutazione è comunicato ai candidati entro 10 giorni dalla data della delibera, a cura del Preside.
 9. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite.
 10. Il trasferimento, salvo accordi con l'Università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.